

Delibera nr. 5 del 6 febbraio 2026

OGGETTO: Presa d'atto del Protocollo d'Intesa nazionale tra il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.Re.Com. e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., acquisito al protocollo del Co.Re.Com. Calabria. Determinazioni conseguenti.

IL COMITATO

VISTA la Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 6, che disciplina il diritto di accesso radiotelevisivo;

VISTO il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato con deliberazione Co.Re.Com. n. 5 dell'8 febbraio 2023;

VISTO il Protocollo d'Intesa nazionale sottoscritto tra il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.Re.Com. e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., relativo alla disciplina uniforme delle modalità di accesso radiotelevisivo a livello nazionale, acquisito al protocollo del Co.Re.Com. Calabria con documento interno n. 422/2026 del 23/01/2026;

CONSIDERATO che il Protocollo nazionale unifica e sostituisce ogni eventuale disciplina locale in materia di accesso radiotelevisivo;

CONSIDERATO che il Co.Re.Com. Calabria, con l'esperienza maturata e le soluzioni già sperimentate attraverso il precedente Protocollo regionale, ha contribuito in modo sostanziale all'introduzione di innovazioni operative oggi recepite nel nuovo Protocollo d'Intesa nazionale sottoscritto tra il Coordinamento dei Presidenti dei Co.Re.Com. e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

RITENUTO opportuno formalizzare la presa d'atto del Protocollo nazionale, anche in virtù del contributo metodologico apportato dal Co.Re.Com. Calabria alla sua definizione;

VISTA ed esaminata la proposta del responsabile del procedimento, nonché la relazione predisposta dall'ufficio e acquisito dal Dirigente della Struttura il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico-amministrativa-procedurale del presente atto;

PRESO ATTO del verbale dell'odierna seduta del Comitato;

Per le considerazioni, motivazioni e finalità in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

DELIBERA

Articolo 1

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria prende formalmente atto del Protocollo d'Intesa nazionale tra il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.Re.Com. e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., acquisito al protocollo del Co.Re.Com. Calabria con documento interno n. 422/2026.

Articolo 2

Il Protocollo nazionale sostituisce integralmente ogni precedente disciplina o Protocollo regionale in materia di accesso radiotelevisivo.

Articolo 3

di demandare al Direttore responsabile della Struttura di:

- adeguare i procedimenti amministrativi interni al contenuto del Protocollo nazionale;
- aggiornare la modulistica, l'istruttoria, le tempistiche e le procedure operative, in conformità alle previsioni del Protocollo nazionale, predisponendo un vademecum operativo sintetico, rivolto sia agli utenti che agli operatori interni, da pubblicare sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Calabria previa concertazione con la Sede regionale RAI.

Articolo 4

La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Calabria nelle forme previste dalla normativa vigente;

Reggio Calabria, 6 febbraio 2026

Il Segretario del Co.Re.Com.

F.to Pasquale Petrolo

Il Presidente del Co.Re.Com.

F.to Fulvio Scarpino



Protocollo d'Intesa
tra il
Coordinamento nazionale **dei Presidenti** dei CoReCom
e
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.

.....

per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
ai sensi della L. 14 aprile 1975, n. 103

Il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei CoReCom, rappresentato da Carola Barbato in qualità
di Coordinatrice nazionale *pro tempore*

e

la RAI-Radiotelevisione italiana Spa (di seguito "RAI"), con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14 - C.F.
e P.IVA 06382641006, rappresentata da....., in qualità di
.....

(di seguito congiuntamente anche "Le Parti")

Premesso che

- i) RAI è tenuta a riservare, ai sensi dell'art. 6, co. I, L. 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma, per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima (di seguito "diritto per l'accesso");
- ii) per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale nella Regione, RAI si avvale delle singole Sedi RAI dislocate delle Regioni e Province autonome (di seguito "Sede RAI");
- iii) Il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom è composto da tutti i Presidenti *pro tempore* dei singoli Corecom;
- iv) il Coordinamento dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni trova riconoscimento, peraltro, nello Statuto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, in particolare, nell'art. 2, comma 4, dello Statuto medesimo;
- i) ai sensi del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico" ciascun dei Corecom, la cui competenza è limitata all'ambito territoriale - regionale o provinciale - di appartenenza (di seguito "il CoReCom") riceve e istruisce, ai fini della predisposizione della graduatoria trimestrale, le richieste dei soggetti che intendono esercitare il diritto per l'accesso ai programmi radiotelevisivi RAI, realizzati dalle singole Sedi;
- ii) in ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n. 103, i soggetti collettivi organizzati - di cui all'art. 6 della L. 103/1975 ed elencati al successivo punto v) - possono presentare domanda al CoReCom per poter partecipare ai programmi dell'accesso radiotelevisivi RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;
- iii) il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sottoelencati:
 - gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
 - organizzazioni associative delle autonomie locali;
 - enti ed associazioni politiche e culturali;
 - associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
 - gruppi etnici e linguistici;
 - confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
 - sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
 - movimenti politici;
 - partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali.

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

Diritto ai programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata, ai fini del presente Protocollo d'Intesa, dalla Sede RAI da parte degli aventi diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, comprensivi delle sigle di testa e di coda.

Dette trasmissioni, potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della sede RAI che potrà, peraltro, negare detta collaborazione ove impossibilitato in relazione alle circostanze motivate del caso concreto.

Le domande delle associazioni sono presentate mediante un modello unico e uniforme in tutte le Regioni e Province Autonome - come da modulo predisposto dalla Commissione di Vigilanza per le domande di partecipazione a Spazio Libero, i programmi nazionali dell'Accesso di cui all'allegato 1) - devono essere indirizzate al CoReCom competente e presentate a partire dal primo giorno ed entro il decimo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre di programmazione cui si riferisce la domanda. Le domande che perverranno oltre il predetto termine potranno essere valutate per l'inserimento nella graduatoria utile del trimestre successivo.

Articolo 3

Attività svolte dal CoReCom

Il CoReCom organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni della Sede RAI ai sensi del proprio Regolamento approvato e del presente Protocollo d'Intesa.

Il CoReCom esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive (di seguito Piano), indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI. Svolge, inoltre, attività di vigilanza sistematica sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte della Sede RAI. A tal fine, la Sede RAI si impegna a fornire tempestivamente al CoReCom tutte le informazioni necessarie, inclusi i dati relativi agli orari effettivi di trasmissione e le eventuali problematiche tecniche riscontrate.

Il Piano trimestrale di messa in onda è inviato con congruo anticipo alla RAI e pubblicato per estratto sul sito *web* del CoReCom.

Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del CoReCom.

Articolo 4

Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI

Per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAITRE il sabato dalle ore 7:30 alle ore 08:00;
- RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.

La Sede RAI si riserva di comunicare al CoReCom in qualsiasi momento, ma comunque con congruo anticipo rispetto alla data di trasmissione/messa in onda, variazioni al Piano in relazione alle proprie prioritarie esigenze di programmazione e di palinsesto. Tali variazioni devono essere adeguatamente motivate e il CoReCom dovrà essere consultato preventivamente per concordare soluzioni alternative che garantiscano comunque la messa in onda dei programmi programmati.

La RAI informa, con congruo anticipo rispetto alla data di trasmissione, il CoReCom di ogni questione o impedimento insorto prima della messa in onda delle trasmissioni. Non potrà essere preclusa la

messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario non soggetti alla medesima questione o impedimento.

Articolo 5

Contenuto dei programmi per l'accesso

Nell'ambito dei Programmi per l'accesso, i soggetti aventi diritto di cui al precedente punto v) delle premesse, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

1. indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
2. numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
3. numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
4. altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di riferimenti quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
5. partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
6. messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

I soggetti ammessi sono tenuti ad osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. In particolare, non saranno consentiti contenuti lesivi per persone o altri soggetti terzi.

Articolo 6

Programmi realizzati con mezzi propri dell'avente diritto

Non possono essere prodotti dagli aventi diritto contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'articolo 2.

Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, l'avente diritto deve provvedere, a propria cura e spese, a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, la Sede RAI, non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al CoReCom per le decisioni del caso.

Articolo 7

Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri

I contributi forniti o registrati devono essere conformi agli standard minimi di trasmissione audio e video delle produzioni Rai di seguito indicati.

I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

- Audio Wave “.Wav” con almeno 16 bit e 44,1 KHz; preferibilmente 48 KHz
- “.mp3” con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD oppure invio tramite File sharing (per es. Wetransfer, Send-Anywhere, ecc...).

I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, XDCAM;

oppure nei formati:

- MXF-OP1-D10;
- QUICKTIME .MOV PRORES;
- MPG2;
- MPG4;
- H264;

con bitrate minimo di 8000 Kbps

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS, e connettività USB oppure invio tramite File sharing (per es. Wetransfer, Send-Anywhere, ecc...).

Audio: Stereo o Dual Mono

Non sono accettati supporti con formattazione IOS.

L'eventuale logo dell'accidente, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

Articolo 8

Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI

I tecnici della Sede RAI, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse nella propria disponibilità. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in studio con ripresa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da RAI.

Sarà possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti interessati che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.

Relativamente ai programmi televisivi, le parti (RAI E SOGGETTO AVENTE DIRITTO) convengono su un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, eventualmente anche con un conduttore esterno che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.

Nella formula “intervista in studio”, l'utilizzo del termine “giornalista” da parte dell'intervistatore deve essere appropriato (es. indicazione della testata di appartenenza; ricorso a professionisti effettivamente terzi rispetto all'associazione). Se l'intervistatore fosse un esponente del CoReCom, ciò dovrà essere chiaramente indicato.

All'avente diritto è consentito di fare partecipare al programma al massimo due persone dallo stesso indicate e dovrà essere presente al montaggio per confermare la condivisione del prodotto finale. Inoltre, l'avente diritto potrà fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione. In tale caso l'avente diritto dovrà fornire a RAI la garanzia di esserne

pienamente proprietario, impegnandosi a tenere RAI e CoReCom manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei suoi confronti in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla Sede RAI dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 7, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data prevista per le registrazioni. Viene fornita la collaborazione di un coordinatore tecnico che nel rispetto dell'autonomia, garantirà la qualità del prodotto.

Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'articolo 5, la Sede RAI sospende la lavorazione e avverte senza ritardo l'avente diritto indicando le eventuali modifiche ritenute necessarie e, all'esito dell'apporto di dette modifiche, valuta l'inserimento del programma opportunamente emendato, nel Piano del trimestre corrente o successivo.

Ove l'avente diritto non si presenti presso la Sede RAI secondo quanto convenuto con la medesima, la Sede RAI può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al CoReCom per le eventuali iniziative del caso nei confronti dell'avente diritto.

Fermo restando quanto stabilito ai successivi artt. 10 e 11, prima della registrazione tutti i partecipanti al Programma, compreso l'eventuale conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria per la cessione a titolo gratuito di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto, inclusi i diritti di immagine.

Nel caso della presenza di minori occorre, inoltre, una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In difetto la Sede RAI non darà corso all'assemblaggio del Programma, comunicandolo al CoReCom per le eventuali iniziative del caso nei confronti dell'avente diritto.

Se al momento della visione e/o ascolto finale la Sede RAI riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata regolamentare. In caso contrario la Sede RAI non darà corso alla trasmissione/messa in onda, comunicandolo tempestivamente al CoReCom per le eventuali iniziative del caso nei confronti dell'avente diritto.

Articolo 9

Trasmissione e pubblicazione dei singoli interventi

I contributi, dopo i necessari vagli, devono ottenere il nulla osta editoriale alla trasmissione da parte di Rai Parlamento.

Pertanto, a seguito del montaggio la Sede RAI invia le puntate a Rai Parlamento che esegue, a sua volta, una verifica conclusiva sul prodotto rispetto ai criteri precedentemente definiti e, più in generale, riguardo all'idoneità alla messa in onda sotto il profilo qualitativo ed editoriale.

Resta inteso che Rai si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a mettere a disposizione i Programmi definitivamente ammessi anche sulle piattaforme multimediali aziendali inclusa RaiPlay, in una sezione dedicata ai programmi dell'accesso.

Articolo 9bis

Vigilanza e controlli

Qualora Rai, in qualsiasi fase della procedura di accesso, dovesse riscontrare che i contenuti forniti dagli aventi diritto o quelli registrati con l'ausilio delle strutture aziendali risultino potenzialmente in conflitto con le finalità della Legge n. 103/1975 o con la richiesta di accesso ammessa, ne dà tempestivamente comunicazione al CoReCom.

Il CoReCom provvede a informarne l'avente diritto indicando le eventuali modifiche ritenute necessarie per la sua diffusione e, all'esito di tali interventi, valuta l'inserimento del Programma, così

opportunamente modificato nel calendario del trimestre corrente o successivo.

Articolo 10

Responsabilità

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975, n. 103 che stabilisce: *“I soggetti ammessi all’accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell’ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale”*.

Articolo 11

Diritti d’autore

I materiali realizzati con l'ausilio delle strutture RAI o forniti direttamente dal richiedente consisteranno, di regola, in interviste e non conterranno musiche o altre opere dell'ingegno di terzi protette dalle norme sul diritto.

Qualora l'utilizzo di musiche e/o opere di cui al comma precedente sia ritenuta imprescindibile, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione sulle opere di ingegno sul modello fornito da RAI.

Il richiedente fornirà altresì dichiarazione di garanzia e manleva in favore di RAI in relazione a qualsiasi contestazione relativa all'utilizzo di opere dell'ingegno avanzate da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Articolo 12

Sanzioni

Il CoReCom, se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Articolo 13

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato da entrambe le parti in conformità delle prescrizioni di cui al GDPR e del D.lgs. 196/2003.

Articolo 14

Oneri del protocollo e pubblicazione

Il presente protocollo è privo di oneri per le parti e sarà pubblicato sui siti istituzionali dei singoli CoReCom.

Articolo 15

Foro competente

Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa che non sia definita con accordo diretto tra le Parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Roma, salva diversa competenza inderogabile per legge.

Le Parti, convengono di incontrarsi ogni 12 mesi dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa al fine di verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, i reciproci impegni in relazione al diritto per l'accesso radiotelevisivo.

Art. 16

Eventuali adattamenti organizzativi

Fatto salvo quanto previsto dal presente protocollo nazionale, resta comunque possibile valutare, d'intesa tra i singoli CoReCom e le rispettive sedi della RAI, eventuali adattamenti organizzativi legati a specifiche esigenze regionali, nel rispetto dei principi generali del presente protocollo.

Art. 17

Entrata in vigore e durata

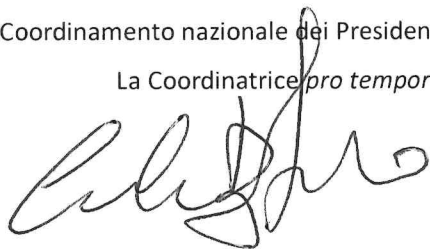
Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha durata _____, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

(Luogo e data),

Per il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei CoReCom

La Coordinatrice *pro tempore*



Per la RAI

Il Direttore

